

Allegato "B" al n. 56.686/12.261 di Repertorio

STATUTO

Denominazione, oggetto, sede e durata

1) È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:
"ITALY INNOVAZIONI S.r.l."

2) L'oggetto sociale è costituito dalle seguenti attività:

- l'ideazione, l'acquisizione, la gestione e lo sfruttamento di brevetti, progetti tecnologici, marchi, know-how, sia italiani sia esteri, sia propri sia di terzi, e l'eventuale loro produzione e commercializzazione; la detenzione di brevetti o di opere dell'ingegno protetti da leggi sui diritti d'autore, sia di propria concezione che regolarmente acquisiti da terzi, finalizzata alla rivendita o al noleggio degli stessi, a fronte del riconoscimento di compensi o di royalties;

- l'attività di controllo, sperimentazione, prova, misura, monitoraggio nei settori produttivi di interesse sia sul campo sia in laboratorio; attività di certificazione per materiali e prodotti, attrezzature e macchinari su autorizzazione ministeriale;

- l'elaborazione ed attuazione di ricerca e sperimentazione con sviluppo di materiali avanzati e/o dispositivi innovativi e divulgazione dei risultati nei settori produttivi interessati anche mediante attività di formazione;

- l'attività di ricerca, studio, calcoli, consulenze, project manager, project financing, studi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria, consulenza strategica, in relazione a brevetti e proprietà industriali ed assistenze tecniche per opere, impianti ed insediamenti civili ed industriali nei settori produttivi interessati, anche in materia di qualità aziendale e di sicurezza ed igiene sul lavoro e negli ambienti di lavoro; il tutto con esclusione delle attività protette;

- l'analisi, individuazione ed applicazione di soluzioni tecnologiche volte all'uso razionale delle fonti di energia, all'efficienza e risparmio energetico;

- l'esecuzione, anche in collaborazione ed in cooperazione con altri soggetti, pubblici e privati, di studi, ricerche, attività di innovazione tecnologica e altri programmi e interventi vari, assumendone anche la relativa gestione, volti a far conoscere, valorizzare e correttamente utilizzare le tecniche e tecnologie nei settori produttivi interessati;

- l'assunzione di rappresentanze commerciali da produttori nazionali o internazionali operanti nel settore di appartenenza o similari, quali sensori e attrezzature di misura e di prova, macchinari di prova, sistemi di monitoraggio, laboratori mobili, macchine, software.

Essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e può, sempre che tali attività non assumano il carattere della prevalenza, non siano svolte nei confronti del pubblico e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio, e

- rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, reali e personali, per debiti di terzi anche non soci ed anche nei confronti di soggetti diversi da istituti di credito.

3) La società ha sede in Roma.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici, depositi e rappresentanze purché non aventi caratteristiche di sedi secondarie

nonché di trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

4) La società è duratura sino a tutto il 31 dicembre 2050.

5) La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati i dati ed il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge e previa consegna della relativa idonea documentazione da parte degli interessati.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Conferimenti e Capitale

6) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

I conferimenti possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma secondo C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti, a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico; il tutto fatto salvo il disposto dell'art. 2467 C.C.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale (nel rispetto degli importi minimi previsti e delle disposizioni stabilite a favore dei terzi) anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la società abbia compartecipazione.

7) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale.

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale; il loro valore nominale è pari al capitale sociale diviso per la quota rappresentata da ciascuna di esse.

Le partecipazioni possono essere oggetto d'intestazione fiduciaria ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni; in tali casi l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse di uno o più fiducianti e solo a questi pertanto sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio.

8) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte; in caso di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto nel modo seguente:

a) il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie partecipazioni e/o diritti d'opzione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto (o il valore in ogni caso convertito in denaro, in caso di alienazione gratuita o diversa dalla compravendita) e le altre condizioni della cessione.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione d'esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;

- ove il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, le partecipazioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione al capitale da ciascuno di essi posseduto;

b) la prelazione dev'essere esercitata per il prezzo (o il valore) indicato dall'offerente; ove il medesimo fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro; qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti dovranno ricorrere, a richiesta della parte più diligente, alla determinazione di un unico arbitratore nominato dal Tribunale competente in relazione alla sede della società, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi sulla base del valore patrimoniale effettivo della società, tenuto conto anche dell'avviamento; la stima dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; qualora il prezzo così determinato risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del 20% (venti per cento) al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui alla lettera "a", il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto delle partecipazioni o dei diritti cui si riferisce la medesima comunicazione; in tale caso, saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitraggio;

c) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle partecipazioni e/o dei diritti offerti; in caso d'esercizio parziale del diritto stesso, così come nell'ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare le partecipazioni e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire le partecipazioni e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dall'ultimo giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

d) Anche per evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi

d'alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione;

- in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio, il diritto a lui spettante si accrescerà proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

- nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto ed agli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società; in deroga a quanto sopra, il trasferimento sarà in ogni caso valido ed efficace quando tutti gli altri soci abbiano manifestato preventivamente e per iscritto il loro consenso allo stesso.

L'intestazione di partecipazioni sociali a società fiduciarie italiane operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni ed integrazioni, o la reintestazione da parte di società fiduciarie in capo al/ai proprio/i fiduciante/i, loro eredi e successori mortis causa non configura un trasferimento della proprietà delle partecipazioni sociali e, pertanto, non rileva ai fini della prelazione spettante ai soci e non è soggetto alle limitazioni previste in caso di trasferimento di quote. Resta tuttavia inteso che, invece, l'eventuale mutamento del socio fiduciante rientrerà nel campo di applicazione della clausola che precede.

Recesso dei soci - esclusione

9) I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni.

In tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente, il recesso è esercitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'organo amministrativo entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso o, negli altri casi, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo d'efficacia, se la società entro novanta giorni revoca la decisione che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società.

Per la liquidazione della partecipazione, relativi termini e modalità, vale il disposto dell'art. 2473 C.C.

Non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, il diritto di recesso può essere esercitato anche solo per parte di esse, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari, previa esibizione dei relativi mandati fiduciari. La partecipazione in relazione alla quale la società fiduciaria esercita il diritto di recesso può essere reintestata all'effettivo proprietario - fiduciante.

Decisioni dei soci - assemblea

10) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti disposizioni, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione; i soci hanno altresì competenza per tut-

te le decisioni in materia di procedure concorsuali che, a norma delle vigenti leggi, non siano demandate in via esclusiva all'organo amministrativo. —

11) In tutti i casi in cui siano richieste decisioni dei soci, queste debbono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis C.C. —

12) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia o in altro Paese facente parte dell'Unione Europea, con avviso da inviare per mezzo di lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza ovvero con telefax o messaggio di posta elettronica trasmessi nel medesimo termine, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta degli stessi ed a tale scopo, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. — Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. —

Pur in mancanza di formale convocazione, la deliberazione s'intende adottata in presenza delle condizioni richieste dalla legge. —

L'assemblea per la presentazione e l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, entro centoottanta giorni da tale data. —

13) Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che hanno diritto di voto; ogni avente diritto d'intervento può farsi rappresentare con delega scritta da terzi, anche non soci, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. —

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge. —

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti, previa esibizione dei mandati fiduciarie. —

14) L'assemblea è presieduta, secondo la struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'amministratore più anziano di età presente o, in caso di assenza o di impedimento dei predetti soggetti, dalla persona designata dagli intervenuti. —

Le riunioni assembleari sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal medesimo segretario; nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengono opportuno, il verbale è redatto da un notaio: in tal caso non è richiesta l'assistenza del segretario. —

È ammessa la possibilità che le assemblee della società si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che: a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

15) L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il sessantuno per cento del capitale sociale, salve in ogni caso le inderogabili disposizioni di legge che richiedono, per specifiche delibere, maggioranze diverse ovvero l'unanimità dei consensi.

Amministrazione

16) La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di undici membri, secondo la determinazione dei soci all'atto della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri disgiunti, congiunti e comunque loro attribuiti dai soci all'atto della nomina (fatta comunque eccezione per i casi in cui la legge prevede la competenza dell'organo amministrativo nella sua totalità) ed applicandosi gli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile.

Nel caso di nomina di più amministratori senza alcuna indicazione in merito alla struttura di organo amministrativo prescelta o alle modalità d'esercizio dei poteri di amministrazione, s'intenderà costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina ovvero, in difetto di determinazione, fino a revoca o a dimissioni, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dalle presenti disposizioni.

Gli amministratori non sono vincolati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile, salva diversa determinazione dei soci all'atto della nomina.

17) In caso di nomina di un Consiglio o di più amministratori con firma disgiunta, qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la metà degli amministratori in carica, in caso di numero pari, ovvero la maggioranza, in caso di numero dispari, l'intero organo amministrativo s'intenderà decaduto.

Nel caso di nomina di più amministratori, tutti con firma congiunta anche solo in parte, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Tale decadenza si verificherà anche nel caso in cui il Consiglio risulti composto di due membri e sorga comunque disaccordo sulla revoca del Consigliere Delegato.

In tutti i predetti casi si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Consiglio di Amministrazione

18) Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, ove non designato dai soci all'atto della nomina del Consiglio stesso, ed eventualmente un Vice

Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento.

Le riunioni sono convocate anche fuori della sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea, con avviso da inviarsi a tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo (se nominati) con qualsiasi mezzo idoneo (sulla base di quanto scelto e comunicato direttamente dagli aventi diritto) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli aventi diritto d'intervento. Salve diverse disposizioni di legge, per la validità delle deliberazioni del Consiglio sono necessari la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, ove il Consiglio sia composto da più di due membri in carica, prevale il voto di chi presiede.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle condizioni sopra previste per le assemblee, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

19) Il Consiglio può nominare, se lo reputa opportuno, uno o più Consiglieri Delegati e/o un comitato esecutivo, determinandone i poteri nell'ambito consentito dalla legge.

20) Per quanto qui non previsto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Poteri e rappresentanza

21) L'organo amministrativo, comunque costituito, è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli per i quali la legge in modo tassativo richiede una decisione dei soci; i soci tuttavia, all'atto della nomina di un Amministratore Unico o con decisione successiva, possono stabilire ulteriori limitazioni ai poteri ad esso spettanti.

22) La firma e la rappresentanza della società spettano all'Amministratore Unico con i poteri di cui sopra o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al o ai Consiglieri Delegati, se nominati, con i poteri conferiti loro all'atto della nomina.

Quando la società è amministrata da più amministratori non formanti un Consiglio di Amministrazione, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la legale rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio spettano agli stessi con le modalità di volta in volta previste in sede di nomina.

Restano in ogni caso salve le inderogabili norme di legge, tempo per tempo vigenti, in merito alla spettanza del potere di rappresentanza ed all'inopponibilità delle sue limitazioni.

Nell'ambito dei poteri a ciascuno conferiti, coloro che hanno la rappresentanza della società hanno altresì facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e ad negotia, questi ultimi per atti singoli o determinate categorie di atti.

23) A chi amministra spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del-

l'ufficio; i soci possono inoltre riconoscere ad amministratori un'indennità annuale ovvero un compenso proporzionale agli utili d'esercizio, nonché un'indennità di fine mandato e deliberare l'accantonamento del relativo fondo di quiescenza, determinandone le modalità.

Controllo e revisione legale dei conti

24) Quando imposto dalla legge o in ogni caso deciso dai soci, l'assemblea procede alla nomina dell'organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo ovvero da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano, anche per l'individuazione di competenze, funzioni e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, ed il medesimo esercita la revisione legale dei conti, nei limiti consentiti dalla legge.

È fatta salva in ogni caso la facoltà dei soci di procedere comunque alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione iscritti a norma di legge.

In caso di organo di controllo collegiale, le relative riunioni possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, alle medesime condizioni sopra stabilite per le assemblee.

Bilancio ed utili

25) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio, l'organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

26) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa assegnazione della prescritta quota alla riserva legale, saranno distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

Scioglimento

27) In caso di scioglimento della società l'assemblea dei soci delibera sulle determinazioni di cui all'art. 2487 C.C.; in ogni caso si applicano le norme di legge.

Rinvio

28) Per quanto qui non espressamente previsto, valgono le norme di legge in materia.

F.to Marco Antonio Angotti

F.to Rende Giorgio

F.to Pietro Malanca

F.to ALBERTO GUIDI